

COMUNE DI CERCEPICCOLA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 55 del 23/09/1991

Modificato con delibera consiglio comunale n. 38 del 24/11/2004

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

DENOMINAZIONE E NATURA. GIURIDICA

1. Il Comune di Cercepiccola, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione' della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello stato, della Regione e del presente statuto.

ART 2

TERRITORIO E SUOLO COMUNALE

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di 1671 ettari.
2. Confina con i Comuni di Cercemaggiore, Miracolo Sannitico, San Giuliano del Sannio e Sepino.
3. La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Via Regina Elena, n.1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART 3

ALBO PRETORIO

1. Il comune svolge la propria attività nel rispetto del principio della massima conoscibilità.
2. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

ART 4

STEMMA E GONFALONE

1. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma deliberati dal Consiglio Comunale e concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1974.
2. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato.
3. L'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini non istituzionali sono di norma vietati; ove ricorrono motivi di interesse generale saranno autorizzati dalla Giunta.

ART.5
FINALITA' E COMPITI

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico dell'intera popolazione ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana ed altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.
3. Promuove il principio delle pari opportunità tra uomo e donna, preconstituendo strumenti perché l'ente locale concorra all'eliminazione di ogni causa limitativa alla sua generalizzata attuazione.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ISTITUZIONALI

ART.6
ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART.7
CONSIGLIO COMUNALE:

1. Il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e da dodici membri, dura in carica per un periodo di cinque anni.
2. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
3. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. l'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, agli Assessori ed al Sindaco, sono stabilite dalla legge.
5. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, il Consiglio stesso però può, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, eleggere al suo interno un suo Presidente.

ART.8
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita, la potestà e le competenze, previste i dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento intero che ne disciplina il funzionamento.
3. La competenza del Consiglio è relativa agli atti fondamentali indicati dall'art.32 della legge 142/90 e successive modificazioni.

ART.9
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con avvisi scritti, notificati al domicilio indicato dai Consiglieri. La notifica può avvenire anche a mezzo posta.
2. Nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la prima seduta. essa deve tenersi entro i successivi dieci giorni.

ART.10
CONVALIDA

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominato.

ART.11
PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Sindaco definisce con la collaborazione della Giunta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio per l'approvazione entro tre mesi dalla prima seduta dello stesso.
2. IL documento contenente le linee programmatiche e messo a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio e sono approvate a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati t con unica votazione per appello nominale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del Bilancio preventivo e del Bilancio Pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette dette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di Bilancio previsto dall'art.36,comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 12
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di 7 (sette) Consiglieri assegnati per legge ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno 6 (sei) degli stessi.

* incluso il Sindaco.

2. Non si computano ai fini di cui sopra.

- I Consiglieri tenuti per legge ad astenersi;
- Coloro che escono dalla sala prima delle votazioni.

ART.13 COMMISSIONI

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni, il consiglio comunale può costituire nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il numero, le attribuzioni, il funzionamento e la loro composizione.
3. I Presidenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio comunale.
4. La Presidenza delle Commissioni di garanzia e controllo, ove costituite, è attribuita per legge alle opposizioni.
5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

ART. 14 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non *si* fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone *i* presupposti *si* debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera h, n.O2), della legge 8 giugno 1990,n.142.
3. Il Sindaco é tenuto a riunire il Consiglio Comunale *in* un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, sempre che vertano su materie di competenza del Consiglio e previa acquisizione dei pareri previsti dall'art.53 della legge 08.06.1990, n.142.

ART.15 SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il seggio consiliare che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata *ai* sensi dell'art.15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, *il* maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza *si* fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

ART.16.
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti del Comune nel superiore interesse dello svolgimento del mandato.
2. Il Consigliere, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto al segreto d'ufficio.
3. Il diritto di visionare gli atti è esercitato mediante richiesta al responsabile del servizio interessato.
4. Il Consigliere ha diritto di estrarre gratuitamente copia di atti amministrativi, previa richiesta al responsabile del servizio competente.
5. Il Consigliere può esercitare il diritto di iniziativa mediante la presentazione di proposte deliberative, per le materie di competenza del Consiglio; in tal caso la proposta deve essere presentata al Sindaco per l'acquisizione dei pareri prescritti dall'art.S3 della legge n. 142 del 8 giugno 1990.
6. I pareri devono essere resi entro dieci giorni dalla presentazione della proposta che formerà, in caso favorevole, oggetto di apposito ordine del giorno.
7. Non si darà corso alla proposta in assenza di copertura finanziaria della spesa.
8. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
9. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro sette giorni dalla stessa.
10. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute dell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso da parte del Presidente del Consiglio all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
11. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

ART. 17
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti (escludendo i membri della Giunta) per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.
3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

ART.18.
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori possono essere nominati, in numero non superiore ad 1/2 dei membri della Giunta, tra i cittadini elettori non Consiglieri Comunali, che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART.19
NOMINA DELLA GIUNTA

1. I Componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta da tenersi entro dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati elettorali, dopo la convalida degli eletti.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale, unitamente al nominativo del nuovo o dei nuovi Assessori.
3. La Giunta rimane in carica fino alla nomina della nuova, a seguito di elezione del nuovo Consiglio.

ART.20
SURROGAZIONE-REVOCA-MOZIONE DI SFIDUCIA

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo I della legge 18 gennaio 1992, n.16.
3. In caso di assenza temporanea del Sindaco e del Vice Sindaco provvede per la firma degli atti l'Assessore non esterno più anziano di età.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con la contestuale nomina di un Commissario.
5. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso, la decadenza del sindaco e della Giunta.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di Assessore il Sindaco nomina il sostituto e partecipa tale nomina al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva. Le dimissioni sono presentate, in forma scritta al Sindaco e sono acquisite al protocollo; sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
7. la Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.
8. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
9. Il Sindaco e gli Assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
10. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

ART.21
FONZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

ART.22
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento e del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e collaborano con il Sindaco nella sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) approva i verbali di gara e di concorso;
 - d) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - f) modifica le tariffe e propone al Consiglio criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
 - i) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - o) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - p) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - q) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - s) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei Conti.

ART. 22 BIS
I CONSIGLIERI DEL SINDACO

1. E' istituita la figura dei "Consiglieri del sindaco".
2. Il Sindaco ha facoltà di nominare e revocare, a sua completa discrezione, un massimo di 5 "Consiglieri" cui può affidare compiti di consulenza e di supporto da esperirsi

tramite la predisposizione di studi, progetti di massima, memorie e pareri inerenti le materie di sua competenza.

3. Il Sindaco potrà dare incarico ai “Consiglieri” di coadiuvare il lavoro dei singoli Assessori con le medesime forme e modalità previste dal comma precedente.
4. I “Consiglieri del Sindaco” partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale, senza diritto di voto o parola, e la loro presenza non è menzionata nei verbali.
5. I “consiglieri del sindaco” possono partecipare, eccezionalmente invitati dal Sindaco, alle riunioni di Giunta per fornire una specifica consulenza.
6. L’incarico di “Consigliere del Sindaco” termina con la fine del mandato del Sindaco.
7. Ogni attività svolta dai singoli “Consiglieri del Sindaco” è presentata a titolo gratuito.

ART.23 IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti, esercita le funzioni di Ufficiale di governo nei casi stabiliti da leggi della Repubblica.
3. Il Sindaco è il garante del rispetto delle leggi, dello Stato, dei Regolamenti; è responsabile dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al Comune.

ART. 24 FUNZIONI

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale. In tale veste rappresenta l'Ente e presiede la Giunta Comunale. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il Sindaco si avvale degli uffici e del Segretario Comunale.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco è competente ad emettere ordinanze per l'esercizio delle sue funzioni, quale Ufficiale di Governo.

ART.25 ATTRIBUZIONI

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) - convoca e presiede la Giunta Comunale e ne formula l'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento;
- b)- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti anche a mezzo degli assessori limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto;
- c) - nomina il Segretario Comunale, e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) - nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, che informerà i propri criteri alle specifiche competenze per le designazioni da effettuare, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

- e) - coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze degli utenti;
- f) - indice i comizi per i referendum, le consultazioni popolari, del cui corretto svolgimento è garante secondo quanto previsto dai regolamenti;
- g) - ha la rappresentanza in qualsiasi giudizio del Comune e promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi, ovvero resiste in procedimenti intentati verso il Comune;
- h) - promuove contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, le Istituzioni statali, Enti ed Associazioni;
- i) - rappresenta il Comune negli accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, e ne promuove la costituzione, sulla base degli indirizzi dell'Organo competente a deliberare;
- l) - vigila sul servizio di polizia municipale;
- m)- nomina e revoca i membri delle commissioni comunali che per legge non siano di rappresentanza politica;
- n) - informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o, comunque, connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e con ogni altro mezzo disponibile;
- o) - esercita ogni altra funzione attribuitagli espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 26 DELEGHE

1. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti del Consiglio e della Giunta la sovrintendenza di funzionamento dei servizi e degli uffici e l'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale.
2. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione;
3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati.

ART. 27. DIVIETO DI INCARICHE E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice - Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. E' fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti, di cui al primo comma, di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti la Giunta Comunale espressamente delegati in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

TITOLO II
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

ART. 28
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI.

1. L'Amministrazione del comune deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti- obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente.

ART. 29
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.L.gs. 19 settembre 1994,n.626, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 30
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,n.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 31
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

ART. 32
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 33
SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

ART. 34
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei - medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.38 della legge 142/1990;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
- 3) I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

- 4) Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ART. 35 AVOCAZIONE

- 1) Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi in caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

TITOLO III SERVIZI

ART.36. FORME DI GESTIONE

1. Attraverso i servizi pubblici il Comune agisce per conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni.
2. La scelta del tipo di gestione per. ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, tenendo sempre ben in evidenza qual è l'esigenza concreta da soddisfare e se il servizio da gestire abbia rilevanza economica ed imprenditoriale o rilevanza sociale.
3. nella organizzazione dei servizi debbono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 37 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni della Provincia per ricercare e promuovere le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il consiglio comunale, può delegare alla, comunità Montana l'organizzazione dei servizi e funzione di propria competenza.
3. l'assunzione di un nuovo servizio, deve essere corredato da un piano tecnico finanziario che contenga anche idonee motivazioni, riferimenti all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
4. Il piano dei servizi è allegato alla relazione previsionale e programmatica.
5. In sede di prima applicazione, il comune effettua una ricognizione dei. propri servizi, per valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

ART.38. GESTIONE IN ECONOMIA

- I. In considerazione della natura e l'entità dei servizi di cui l'ente si deve far carico, il consiglio comunale indirizza e privilegia la soluzione dei servizi in economia, anche

perché, a tal tipo di gestione può farsi ricorso indifferentemente sia per quelli a rilevanza economica ed imprenditoriale sia per i servizi sociali.

3. l'organizzazione dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

ART. 39. PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli atti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni *di* controllo, di impulso, *di* proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 40 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

ART.41. REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a tre candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, e rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 42. TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) - la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi:
 - b) - la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere é tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque giorni:
 - c) - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili:
 - d) - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 42 A

Mancata approvazione del Bilancio di previsione nei termini

Art.141 del T.U. 18 agosto(2000,n.267. Art.1 c.3 D.L. n. 13/2002 convertito con L. n.75/2002)

1. Trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale, assunte le funzioni di Commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del Bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Comunale in funzione di Commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 50 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il Bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario comunale nella sua funzione di Commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

ART. 42 B

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal Regolamento comunale di contabilità di cui all'art.152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di Bilancio di cui all'art.193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina

l'avvio, da parte del Segretario Comunale in funzione di Commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I FORME COLLABORATIVE

ART.43 PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

ART.44 CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiandola stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 45 CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora non ritenga opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell'articolo precedente.
2. la convenzione oltre agli elementi e agli obblighi previsti dalla legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio. che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste dalla legge.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire una pluralità di servizi.

ART. 46 UNIONE DI COMUNI

In attuazione dei principi di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale ove sussistono le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 47
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti interessati, nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quale il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.48
PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

INIZIATIVA POPOLARE E AMMINISTRATIVA

ART.49
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.

5. qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito provvedere a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, al tre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo; comunale competente per l'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.50 INTERROGAZIONI - ISTANZE - PETIZIONI.

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su determinati comportamenti e aspetti dell'attività dell'Amministrazione, nonché istanze per chiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni intese ad attivare iniziative su questioni d'interesse collettivo.
2. Il regolamento sulla partecipazione popolare dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro aspetto per rendere attuabili tali facoltà.

ART.51 PROPOSTE

1. N. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione della relativa copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti, e per essi il primo firmatario, dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 52
PRINCIPI GENERALI

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.55, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 53
ASSOCIAZIONI

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute , dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART.54
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa prevista negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 55
INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.

ART. 56
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART. 57.
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi o abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da legge statali o regionali, sul piano regolatore generale e sui piani particolareggiati, commerciali e industriali, in materie che *sono* state già oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 15 per cento del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati per legge;
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione e gli effetti del referendum.

ART. 58.
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro, 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART.59
DIRITTO DI ACCESSO

1. ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituzione dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART.60.
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici/con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'ente, deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicizzazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990 n.241.

ART. 61
DIFENSORE CIVICO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il consiglio comunale, inoltre, può valutare la possibilità che il difensore civico possa essere eletto nel contesto della comunità montana di appartenenza, previa intesa con gli altri comuni facenti parte dell'ambito comunitario, oppure ricorrere al difensore civico provinciale, qualora sia previsto da apposite convenzioni tra comuni e provincia.
3. Il regolamento all'uopo disciplinerà l'istituto prescelto fra quelli previsti dal presente articolo.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 62
STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio nei modi previsti dalle leggi.
3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 270 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

ART.63
REGOLAMENTI

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini/ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45 del presente statuto.
5. Nella formazione possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di

pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione.

ART. 64

ADEGUAMENTO ALLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 65

ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinatorio, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano riconoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.-

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 66

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme del presente statuto si applicano le precedenti, in quanto compatibili con la legislazione sopravvenuta.

2. Il Consiglio Comunale adegua i Regolamenti di sua competenza alle disposizioni dello Statuto, entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge.